3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 febbraio 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. **16.**

Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. **18.**

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina) Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2004, n. **7.**

Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004, n. **8.**

Regolamento per la concessione dei contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute, previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - norme per la cooperazione in Lombardia . . . . . Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004, n. **9.**

Regolamento per l'attuazione degli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - Norme per la cooperazione in Lombardia . . . . . Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2004, n. **15.**

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano». . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2004, n. **16.**

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0213/Pres.**

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2004 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato». Approvazione . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0214/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifica . . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0215/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione modifica . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0216/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione modifica . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0217/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifica . . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0218/Pres.**

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002 . . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0219/Pres.**

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002 . . . . . Pag. 25

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2004, n. **47/R.**

Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole) . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **48.**

Norme per l'applicazione nell'ordinamento regionale toscano del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **49**.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Terza variazione. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **50**.

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2004, n. **51.**

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2004, n. **52.**

Modifica alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. **53.**

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 45 del 2004) . . . . . Pag. 31

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. 16.

Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività di competenza regionale inerente:

a) al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992;

c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/1992.

Art. 2.

Funzioni delle province

1. Sono trasferite alle province le funzioni di competenza regionale relative:

a) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;

b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;

c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285/1992.

Art. 3.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* sono rilasciate previa intesa con le altre province interessate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) dalla provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali, per i quali non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa;

b) dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l'itinerario; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.

2. Nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate dalla provincia che per prima è interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.

Art. 4.

Indennizzo usura strade

1. Per le strade regionali l'indennizzo di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, versato alla provincia che rilascia l'autorizzazione alla circolazione, è interamente trattenuto dalla provincia stessa.

2. Le province determinano i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle somme percepite a titolo di indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade, fatto salvo quanto disposto al comma 1.

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. L'art. 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 *(Competizioni su strade regionali).* — 1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992, dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate.».

Art. 6.

Oneri a carico del richiedente

1. I comuni e le province hanno facoltà, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 285/1992, di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso, oltre che alle spese di istruzione della pratica amministrativa. I comuni e le province dispongono a tal fine apposita regolamentazione.

Art. 7.

Esercizio delle funzioni.

1. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali);

b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 49 (Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 «Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali»).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 luglio 2004

Il Vice Presidente: CASONI

04R0481

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:

«8-*bis*. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8, sono definite dalla giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 8-*bis*, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell'area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all'interno dell'area della conurbazione.».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 8-*bis *nella legge regionale n. 1/2000*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Società delle infrastrutture regionali)*. — 1. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'art. 12, comma 2, e dall'art. 13, limitatamente ai casi contemplati, del decreto legislativo n. 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, lettere *a)*, ultimi tre periodi del decreto legislativo n. 422/1997, e successive modificazioni.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2000, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2, le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate, con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.

2-*ter*. Il divieto di cui al comma 2-*bis* si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2-*quater*. La giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2000, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1-*bis*, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 10.».

Art. 6.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«6. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2000, prima delle parole: «In fase di prima applicazione» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, comma 2-*quater*,».

2. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2000, le parole: «, relativo al periodo 1º gennaio 2001 - 31 dicembre 2002,» sono sostituite dalle seguenti: «e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,».

Art. 8.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2000, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I contratti di servizio di cui al comma 5, possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'art. 21.».

Art. 9.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2000, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il consorzio di cui all'art. 8, è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.».

Art. 10.

Differimento termine

1. Il termine di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La commissione competente in materia di trasporti del consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonché l'attuazione della legge regionale n. 1/2000.

2. A tale fine annualmente la giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all'anno precedente:

a) il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;

b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;

c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;

d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.

3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2004 € 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2000 nella sua fase di avvio.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2000.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell'Unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 luglio 2004

Il Vice Presidente: CASONI

04R0482

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2004, n. **18.**

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.

2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato «microchip», costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.

3. Le aziende sanitarie locali (A.S.L.), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

Art. 2.

Istituzione dell'anagrafe canina regionale

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della A.S.L. in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.

2. 1 soggetti di cui al comma 1, sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.

3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Art. 3.

Obblighi dei proprietari o detentori

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'art. 1.

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'A.S.L.

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della A.S.L. di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli, stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 4.

Scheda di identificazione

1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore. compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.

2. Copia della scheda, è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.

Art. 5.

Sedi di identificazione e periodicità degli interventi

1. Le A.S.L., in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.

2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1, non può essere superiore ai trenta giorni.

3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle A.S.L., per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

Art. 6.

Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'art. 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle A.S.L.

2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e, fornendone un'altra al proprietariò o detentore.

3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle A.S.L.

Art. 7.

Banca dati regionale

1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.

2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.

3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani.

Art. 8.

Ruolo dei comuni

1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'A.S.L. i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.

2. 1 dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9.

Identificazione dei cani vaganti

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.

3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.

4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.

5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.

6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Art. 10.

Vigilanza

1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.

2. Ai servizi veterinari dell'A.S.L. compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.

Art. 11.

Revisione dell'anagrafe canina comunale

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.

2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle A.S.L., provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

Art. 12.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, ed all'art. 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Art. 13.

Clausola valutativa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.

2. La relazione di cui al comma 1, fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:

a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;

b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;

c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;

d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna A.S.L.;

e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;

f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;

g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;

h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di € 80.000,00.

2. All'erogazione di contributi alle A.S.L. per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad € 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 15.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 luglio 2004

p. *Il Presidente:* CASONI

04R0483

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2004, n. **7.**

Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).

(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 47 del 19 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;

b) il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione;

c) l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Elettori

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 7/2003, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2003, i titolari di diritti reali, nonché i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

Art. 3.

Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi

1. Sono chiamati all'elezione del consiglio di amministrazione tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che sono tenuti a pagare un contributo pari o superiore alla soglia di economicità di riscossione deliberata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 7/2003.

2. I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente propritari.

3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumolando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio.

4. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, che agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale e a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario.

5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

6. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuzione.

Art. 4.

Convocazione degli elettori

1. Il presidente del consorzio di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni in un giorno compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre.

2. Il consorzio di bonifica, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante la data di svolgimento delle elezioni, ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

3. Della convocazione è data altresì notizia con affissione di manifesti murali, pubblicazione reiterata sulla stampa locale, nonché attraverso comunicazioni radio-televisive.

Art. 5.

Elenco degli elettori

1. L'elenco degli elettori è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, comprendendo i contributi riscossi ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 7/2003 ed è approvato dal presidente del consorzio.

2. L'elenco è depositato presso la sede del consorzio, almeno centoventi giorni prima delle elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati con affissione di manifesti murali.

3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami proposti dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2; il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione ai soggetti interessati.

4. Contro il provvedimento del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2003, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Art. 6.

Diritto di voto

1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto all'interno della propria fascia di contribuenza nel seggio in cui è iscritto.

Art. 7.

D e l e g h e

1. Il voto per delega può essere esercitato nei casi di comunione o di persone giuridiche; per le persone fisiche possono essere ammesse all'interno della stessa fascia di contribuenza più deleghe per persona nei modi e nei limiti stabiliti dal consorzio. Per gli altri organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.

2. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto munito di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio.

3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.

5. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, sono consegnati al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio.

Art. 8.

Modalità di votazione

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'art. 2, comma 1, sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuenza consortile, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte consorziate decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due.

5. Ogni fascia non può eleggere un numero di rappresentanti nel consiglio di amministrazione superiore alla metà dei componenti da eleggere nel consiglio medesimo; i seggi eventualmente in eccesso sono riassegnati in modo proporzionale alle altre fasce.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'art. 5, comma 1.

7. Se previsto dallo statuto consortile l'elezione si può articolare in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto, secondo criteri di rappresentanza delle zone.

8. Nei casi in cui l'elezione è articolata in più collegi le fasce e le modalità di voto sono le seguenti:

a) per i collegi che esprimono fino a sei rappresentanti i consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali esprime la metà dei consiglieri da eleggere; a tal fine i consorziati sono elencati in ordine crescente per contribuenza iscritta a ruolo, alla prima fascia appartengono i consorziati che pagano un contributo inferiore a quello corrisposto dalla ditta il cui ruolo sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco raggiunge la metà della contribuenza totale, alla seconda fascia appartengono per esclusione i contribuenti non appartenenti alla prima fascia;

b) per i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i consorziati sono riuniti in un unica fascia.

Art. 9.

C a n d i d a t u r e

1. Entro il 30 settembre le associazioni professionali dei consorziati riconosciute dalla Regione Lombardia o un numero di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia, con un massimo di cento consorziati per la prima fascia e di cinquanta per le altre due, presentano al consorzio le liste di candidati da eleggere per la fascia di riferimento, per un massimo di tre quarti dei consiglieri da eleggere, al fine di garantire la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione.

2. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate nelle forme di legge.

3. Qualora alla scadenza dei termini di presentazione delle liste sia presentata una sola lista di candidati il consorzio chiede ai presentatori l'integrazione della lista con altri candidati fino a completare il numero di candidati da eleggere.

Art. 10.

Accettazione delle liste

1. Le liste sono accettate con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

Art. 11.

Seggi elettorali

1. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nel giorno fissato per le elezioni. I seggi elettorali sono istituiti in un numero massimo di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale che rappresenti non più di ventimila ettari di superficie. I seggi sono ubicati in uno dei comuni ricompresi nella superficie comprensoriale.

2. Il consiglio di amministrazione determina la composizione dei seggi e provvede alla nomina dei loro componenti, detta altresì disposizioni integrative del presente regolamento per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.

Art. 12.

Espressione del voto

1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. È ammesso il voto di lista o, in alternativa, il voto ai singoli candidati per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere.

Art. 13.

Spoglio dei voti

1. Lo spoglio delle schede avviene separatamente per ciascuna fascia. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sui voti nulli.

Art. 14.

Proclamazione degli eletti

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti il presidente del seggio elettorale proclama i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati e li comunica all'ufficio elettorale consortile, all'uopo costituito presso ogni consorzio, e riconsegna il materiale elettorale.

2. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di parità prevale il consorziato gravato da maggiore contribuenza. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2003.

Art. 15.

Designazione dei rappresentanti degli enti locali

1. Entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del consorzio, il presidente della provincia ove ha sede il consorzio, previo invito del presidente del consorzio trasmesso nei trenta giorni antecedenti la data del 30 ottobre, convoca in assemblea contestualmente i sindaci dei comuni e i presidenti delle province interessati dal comprensorio consortile.

2. I sindaci ed i presidenti provinciali partecipano all'assemblea anche tramite un assessore allo scopo delegato.

3. L'assemblea di cui al comma 1, designa un numero di rappresentanti pari al 20 per cento del totale dei componenti il consiglio di amministrazione, garantendo almeno un rappresentante provinciale ed uno comunale.

Art. 16.

Voto dei rappresentanti degli enti locali

1. Ogni rappresentante di ente locale vota per un solo nominativo; sono eletti il candidato provinciale ed il candidato comunale più votati.

2. Nel caso in cui i rappresentanti da designare siano più di due, sono eletti i candidati più votati, senza distinzione di appartenenza alla provincia o al comune, nel numero occorrente a completare la designazione. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, nonché i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali degli enti locali interessati.

4. Il presidente della provincia, nei cinque giorni successivi alle designazioni di cui all'art. 15, comma 3, comunica al consorzio i nominativi dei rappresentanti designati, nonché la loro accettazione.

Art. 17.

Entrata in carica

1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli enti locali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni e delle designazioni. Qualora le elezioni e le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1° gennaio, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.

Art. 18.

Accettazione

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata entro tre giorni dalla data di proclamazione. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi consortili.

Art. 19.

Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente

1. Per l'elezione del presidente il consiglio di amministrazione è convocato, entro il 15 gennaio, dal presidente in carica ed è presieduto dal consigliere più anziano di età.

2. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

3. Sono eleggibili a presidente del consiglio di amministrazione i suoi componenti eletti e non i suoi rappresentanti designati.

Art. 20.

Consorzi di bonifica di secondo grado

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 14 sono applicabili all'elezione dei rappresentanti dei soggetti privati nel consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica di secondo grado. Nel caso in cui si proceda all'elezione di un solo rappresentante per categoria non è garantita la rappresentanza delle minoranze.

Art. 21.

Consorzi commissariati

1. Nel caso di consorzi di bonifica commissariati le competenze degli organi ordinari sono esercitate dal commissario regionale. Il calendario del procedimento elettorale è determinato dal commissario stesso, nel rispetto dei termini procedurali del presente regolamento. Gli organi così costituiti entrano in carica immediatamente.

Art. 22.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le competenze del consiglio di amministrazione sono attribuite alla giunta amministrativa.

2. Gli organi dei consorzi di bonifica sono rinnovati, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2003, entro un anno dall'approvazione degli statuti. Gli organi che scadono entro il 31 dicembre 2004 svolgono sino al rinnovo le funzioni loro spettanti ai sensi delle norme statutarie previgenti non incompatibili con la legge regionale n. 7/2003 e con il presente regolamento.

3. La giunta amministrativa, senza essere vincolata dalle date previste dal presente regolamento, determina un calendario che rispetti i termini procedurali previsti dal regolamento stesso, sia ai fini del rinnovo degli organi in base al presente regolamento, sia ai fini dell'entrata in carica degli eletti, della costituzione degli organi e dei primi adempimenti.

4. Indipendentemente dalla data delle elezioni, gli organi rinnovati scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo.

Art. 23.

Regolamenti consortili

1. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento i consorzi adottano provvedimenti riportanti norme integrative.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 16 novembre 2004

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1093 del 9 novembre 2004.

04R0808

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004, n. **8.**

Regolamento per la concessione dei contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute, previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - norme per la cooperazione in Lombardia.

(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 48 del 24 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera *b)*, e 5 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), il presente regolamento definisce i requisiti per l'accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi a favore degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'art. 3 del presente regolamento gli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Ai soggetti beneficiari indicati all'art. 2 sono concessi contributi per le attività di promozione e assistenza delle cooperative di cui all'art. 2 della legge regionale n. 21/2003 svolte dai beneficiari medesimi o da loro enti o strutture da essi delegate.

2. Fra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano quelle di gestione dei beneficiari o dei loro enti e strutture delegati, quali affitti, utenze, costo del personale, con esclusione del personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 21/2003.

Art. 4.

Procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e di quanto stabilito dall'art. 3, la giunta regionale con deliberazione annuale definisce:

a) le attività prioritarie ed i correlati criteri per il riparto delle risorse finanziarie stanziate;

b) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, che in ogni caso non deve essere superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

c) le modalità di erogazione dei contributi.

2. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante degli organismi regionali di cui all'art. 2, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.

3. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con provvedimento della direzione generale regionale competente a seguito dell'esame delle domande pervenute.

Art. 5.

Controlli e revoche

1. Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione il beneficiario del contributo è tenuto, a pena di revoca del contributo stesso, a mettere a disposizione della Regione, su apposita richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.

2. La Regione può procedere direttamente all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati e dell'inerenza e veridicità della spesa, effettuato anche mediante eventuali sopralluoghi.

3. Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

4. Prima di procedere alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare il soggetto beneficiario, indicando i motivi che giustificano la revoca. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il soggetto beneficiario può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, la Regione, qualora non recepisca le controdeduzioni, procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

5. Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

6. La Regione può provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Agli ulteriori adempimenti attuativi della presente disciplina provvedono, in relazione alle rispettive attribuzioni, la giunta regionale o la struttura regionale competente.

2. Nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione della legge regionale n. 21/2003 che la giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 3 della stessa legge regionale n. 21/2003, presenta annualmente al Consiglio regionale sono evidenziati i riparti effettuati ed i casi di revoca.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 23 novembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1104 del 16 novembre 2004.

04R0810

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004, n. **9.**

Regolamento per l'attuazione degli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei consorzi dei circoli cooperativi previsti dalla legge regionale n. 21/2003 - Norme per la cooperazione in Lombardia.

(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 48 del 24 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera *c)* e 5 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), il presente regolamento definisce i requisiti per l'accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli cooperativi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono i consorzi regionali dei circoli cooperativi.

2. I contributi, per il tramite dei rispettivi consorzi, sono destinati ai circoli cooperativi che esercitano direttamente o indirettamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar o trattoria e che sviluppano una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative culturali, sportive e del tempo libero.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. L'intervento regionale consiste nella concessione di contributi ai consorzi regionali dei circoli cooperativi per l'acquisizione e la ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività sociale da parte dei singoli circoli aderenti. In particolare i contributi riguardano:

a) l'acquisto del suolo su cui insistono i locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività sociale;

b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali;

c) la predisposizione, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi.

2. L'importo del contributo da assegnare ai singoli circoli è determinata nel rispetto della soglia degli aiuti *de minimis* come previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Art. 4.

Procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e di quanto stabilito dall'art. 3, la giunta regionale con deliberazione annuale definisce:

a) le priorità e i criteri per il riparto dei fondi;

b) le modalità ed il tennine per la presentazione delle domande, che in ogni caso non deve essere superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

c) le modalità di erogazione dei contributi.

2. La domanda di contributo è presentata dai presidenti o dai legali rappresentanti dei consorzi regionali dei circoli cooperativi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.

3. La domanda deve essere correlata dal programma degli interventi eseguiti o da eseguirsi da parte dei singoli circoli per i quàli viene richiesto il contributo.

Art. 5.

Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. La concessione e l'erogazione del contributo, la cui entità non può essere superiore al 30 per cento della somma rendicontata, sono disposte con provvedimento della direzione generale regionale competente a seguito dell'esame delle domande pervenute sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4.

2. I consorzi liquidano in favore dei singoli circoli le somme indicate nei provvedimenti regionali di concessione ed erogazione e trasmettono alla Regione copia degli atti di liquidazione entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 6.

Controlli e revoche

1. I consorzi sono responsabili del controllo amministrativo e contabile nonché del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli e sono tenuti a fornirne documentazione con le modalità disposte dalla giunta regionale. I consorzi sono altresì tenuti a conservare per almeno tre anni dalla data del provvedimento regionale di erogazione, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.

2. La Regione:

a) vigila sull'operato dei consorzi nell'esercizio della loro funzione di controllo amministrativo e contabile e del corretto utilizzo del contributo da parte dei singoli circoli;

b) procede alla verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei contributi concessi ai consorzi attraverso un controllo documentale analitico di un campione casuale di circoli destinatari del contributo.

3. I consorzi beneficiari sono tenuti ad esibire alla Regione la documentazione in originale o copia conforme, qualora fosse richiesta per il controllo a campione o per indagini mirate relative agli interventi realizzati dai circoli aderenti.

4. La Regione può procedere direttamente all'accertamento della effettiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto e dell'inerenza, congruenza e veridicità della spesa, effettuato anche mediante eventuali sopralluoghi.

5. Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

6. Prima di procedere, con provvedimento dirigenziale, alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare il consorzio interessato, indicando i motivi che giustificano la revoca. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il consorzio può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

7. Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

8. La Regione può provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Agli ulteriori adempimenti attuativi della presente disciplina provvedono, in relazione alle rispettive attribuzioni, la giunta regionale o la struttura regionale competente.

2. Nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione della legge regionale n. 21/2003 che la giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 3 della stessa legge regionale n. 21/2003, presenta annualmente al Consiglio regionale, sono evidenziati i riparti effettuati e i casi di revoca.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 23 novembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1105 del 16 novembre 2004.

04R0811

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2004, n. **15.**

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 25 maggio 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista ladeliberazione della giunta provinciale del 13 aprile 2004, n. 1136

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze indicate nella prima lineetta del punto 1.1. sono così sostituite:

«rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale»;

b) le competenze indicate nella penultima lineetta del punto 1.1. sono soppresse;

c) le competenze indicate nell'ultima lineetta del punto 2.1. sono soppresse;

d) le competenze dell'ufficio di cui al punto 7.1. sono cosi sostituite:

«funzioni di vigilanza sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e su altri enti o istituti locali;

controllo di legittimità sulle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano, delle aziende sanitarie locali, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'istituto per l'edilizia sociale;

servizio di consulenza e d'ispezione;

controllo sugli organi e sostitutivo;

finanza locale, patto di stabilità»;

e) le competenze dell'ufficio di cui al punto 7.3. sono così sostituite:

«finanziamento di lavori pubblici degli enti locali (legge provicniale n. 27/1975, legge provinciale n. 21/1977, legge provinciale n. 24/1986, legge regionale n. 3/1991, legge provinciale n. 17/1995, legge provinciale n. 3/1996, alloggi per anziani, obiettivo 2)»;

f) le competenze indicate nella quarta lineetta dei punti 12.1, 12.2., 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6 sono così sostituite:

«progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica»;

g) le competenze, degli uffici di cui ai punti 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. e 12.6. sono così integrate:

«pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

consulenza tecnica ai comuni»;

h) le competenze dell'ufficio di cui al punto 12.7. sono cosi sostituite:

«amministrazione del demanio stradale, classificazione e declassificazione delle strade statali e provinciali;

concessioni;

autorizzazioni, ivi comprese le autorizzazioni ai trasporti eccezionali e le autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

predisposizione degli atti amministrativi inerenti i lavori, gli acquisti ed i servizi in economia, l'acquisto e la permuta dei mezzi di trasporto del servizio strade e le convenzioni per lavori e servizi a favore di terzi;

vestiario di servizio e dispositivi individuali di protezione;

consulenza, informazione e formazione dei dipendenti del servizio stradale;

consulenza ai comuni;

funzioni di polizia amministrativa»;

i) la denominazione di cui al numero 14 è così sostituita:

«14. Cultura tedesca e famiglia»;

j) le competenze indicate nella seconda lineetta del punto 16.5. sono così sostituite:

«finanziamento delle scuole private»;

k) la denominazione dell'ufficio di cui al punto 17.3. è cosi sostituita:

«17.3. Ufficio processi educativi»;

l) le competenze indicate nella terz'ultima lineetta del punto 17.3. sono soppresse;

m) le competenze indicate nella penultima e nell'ultima lineetta del punto 17.3. sono così sostituite:

«consulenza psicologica individuale;

programmazione processi educativi»;

n) le competenze indicate nella seconda lineetta del punto 17.4. sono così sostituite:

«finanziamento delle scuole private»;

o) le competenze indicate nella quartultima lineetta del punto 18.1. sono così sostituite:

«finanziamento delle scuole private»;

p) la denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto 19 sono cosi sostituite:

«19.1. Ufficio osservazione mercato del lavoro;

piano di politica del lavoro;

segreteria della commissione provinciale per l'impiego;

osservazione del mercato del lavoro e ricerca;

vigilanza sull'istituto per la promozione dei lavoratori;

contributi ad organizzazioni dei lavoratori;

sistema informativo lavoro provinciale;

notifiche di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro;

proporzionale etnica e bilinguismo nel pubblico impiego statale e negli enti privatizzati.

19.2. Ufficio tutela sociale del lavoro;

vigilanza sull'applicazione delle norme di tutela sociale del lavoro;

tutela delle lavoratrici madri e degli adolescenti che lavorano;

consulenza ed informazione in materia di legislazione sociale e lavoro;

funzioni di polizia amministrativa e sanzioni amministrative;

adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro;

attestati di conducente;

onorificenze per meriti di lavoro;

vigilanza sui patronati;

19.3. Ufficio servizio lavoro;

incontro tra domanda e offerta di lavoro - mediazione di lavoro e mobilità;

consulenza ed assistenza dei lavoratori nella ricerca di lavoro;

consulenza ed assistenza dei datori di lavoro nella ricerca di forza lavoro;

interventi per l'impiego temporaneo di disoccupati;

coordinamento dell'immigrazione;

collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro;

EURES;

conciliazione delle controversie del lavoro;

certzficazione di contratti di lavoro;

coordinamento dei centri di mediazione lavoro di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Egna, Vipiteno e Silandro;

19.4. Ufficio tutela tecnica del lavoro;

vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela e sicurezza tecnica e di igiene del lavoro;

verzfica tecnica periodica sugli apparecchi a pressione e generatori di vapore;

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza per ascensor;i

notifiche preliminari dei lavori rientranti nella direttiva cantieri;

funzioni di polizia amministrativa;

19.5. Ufficio sicurezza del lavoro;

inchieste infortuni sul lavoro e malattie professionali;

formazione e certzficazione di esperti per determinati collaudi e venfiche di sicurezza a macchine, impianti ed apparecchi;

informazione, consulenza ed emanazione di direttive in materia di sicurezza ed igiene del lavoro»;

q) le competenze indicate nella penultima lineetta del punto 20.1. sono soppresse;

r) dopo il punto 20.1. è inserito l'ufficio 20.2. con la denominazione e le competenze seguenti:

«20.2. Ufficio apprendistato e maestro artigiano;

ordinamento dell'apprendistato;

provvidenze a favore dell'apprendistato;

vigilanza sull'addestramento in azienda;

esame difine apprendistato;

formazione ed esame di maestro artigiano, nonché esame di specializzazione professionale, aggiornamento professionale»;

s) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 21.1. sono cosi sostituite:

«21.1. Ufficio amministrazione e sviluppo della formazione professionale italiana;

affari amministrativi inerenti la formazione professionale;

programmi e piani della formazione professionale;

sistema qualità ed accreditamento della formazione professionale;

servizi di contabilità e bilancio della formazione professionale;

assistenza tecnica ed amministrativa alle strutture formative ed ai progetti didattici;

biblioteca e documentazione;

sicurezza nelle scuole professionali;

attività extrascolastiche»;

t) la denominazione di cui al numero 24 è così sostituita:

«24. Politiche sociali»;

u) le competenze indicate nella seconda lineetta del punto 24.1. sono soppresse;

v) le competenze indicate nell'ultima lineetta del punto 24.2. sono soppresse;

w) le competenze indicate nella seconda lineetta del punto 24.3. sono soppresse;

x) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 24.3. sono così sostituite:

«24.4. Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali;

interventi di previdenza integrativa regionali a sostegno di maternità e famiglia: assegno di natalità, assegno di cura ed assegno integrativo al nucleo familiare;

pensione regionale di vecchiaia;

gestione patrimoniale del fondo pensione della pensione regionale di vecchiaia indennità giornaliera regionale per degenza ospedaliera e per infortunio domestico tenuta delle posizioni assicurative ai fini della previdenza integrativa regionale e riscossione dei contributi assicurativi;

interventi regionali a sostegno della contribuzione previdenziale a favore dei mezzadri contributo regionale a favore delle persone casalinghe e dei lavoratori stagionali sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale;

contributo regionale sul riscatto di periodi di lavoro svolto all'estero;

assegno regionale a favore dei disoccupati iscritti nelle liste di mobilità provinciali;

maggiorazione di pensione a favore degli excombattenti e reduci;

rendita regionale a favore dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi o da sordità da rumore;

assegno statale di maternità e al nucleo familiare, assegno statale di natalità»;

y) le competenze dell'ufficio di cui al punto 26.3. sono cosi integrate:

«soccorso alpino»;

z) la denominazione di cui al numero 29 è così sostituita:

«29. Agenzia provinciale per l'ambiente»;

aa) le competenze degli uffici di cui ai punti 29.3. e 29.5. sono così integrate:

«funzioni di polizia amministrativa»;

bb) le competenze indicate nell'ultima lineetta del punto 29.7. sono così sostituite:

«alimenti e mangimi geneticamente modificati»;

cc) le competenze degli uffici di cui ai punti 29.7. e 29.8. sono cosi integrate:

«funzioni di polizia amministrativa»;

dd) le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.9. sono così integrate:

«mangimi geneticamente modificati;

funzioni di polizia amministrativa»;

ee) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.10 sono così sostituite:

«29.10 Ufficio amministrativo dell'ambiente affari amministrativi, fatturazione delle prestazioni a pagamento, ricorsi, sanzioni amministrative, incarichi, acquisti e programmazione finanziaria per l'Agenzia provinciale per l'ambiente;

contributi, programmazione, finanziamenti di studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente

funzioni di polizia amministrativa».

ff) sono soppressi gli uffici di cui ai punti 29.11. e 29.12.;

gg) le competenze degli uffici di cui ai punti 31.1, 31.2., 31.3., 31.4., 31.5., 31.6., 31.7., 31.8., 31.9., 31.11. e 31.12. sono così sostituite:

31.1. Ufficio zootecnica;

contributi ad associazioni zootecniche e lattiero casearie ed a singoli allevatori nonché crediti per l'acquisto di bestiame;

amministrazione e controllo delle qu&e latte controlli in materia di zootecnia;

incentivazioni alle associazioni di mutua assicurazione del bestiame nonché sorveglianza e controllo;

premi per l'alpeggio del bestiame;

incentivazione e assistenza all'apicoltura;

contributi per investimenti edili e tecnici in aziende zootecniche ed in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione e relativa consulenza;

riconoscimento aiflni della registrazione e controlli nel settore avicolo;

gestione e controllo dei premi comunitari nel settore zootecnico e lattiero caseario;

31.2. Ufficio frutti-viticoltura;

promozione della produzione vegetale, esclusa la coltivazione di foraggi, e delle rispettive strutture di commercializzazione, di conservazione e di trasformazione nonché relativa consulenza;

organizzazione del mercato ortofrutticolo e vinicolo e controlli;

controllo e certificazione dei vivai frutticoli e viticoli e della produzione di patate da semina;

albo vigneti - tenuta delle superfici vitate e dei conduttori autorizzazioni per la produzione e il commercio di piante nonché rilascio del passaporto delle piante;

patentini per l'acquisto di prodotti fitosanitari;

albo professionale dei giardinieri;

albo delle aziende agricole biologiche e vigilanza sugli organismi di controllo;

contributi per l'assicurazione antigrandine e vigilanza;

contributi a cooperative frutticole per perdite causate da avversità atmosferiche;

servizio fitosanitario provinciale: vigilanza malattie di quarantena, rilascio certificato fitosanitari;

funzioni di polizia amministrativa;

31.3. Ufficio proprietà coltivatrice;

masi chiusi, masi aviti e segreteria della commissione provinciale per i masi chiusi;

sovvenzioni per l'acquisto di fondi iustici, per l'acquisto e l'assunzione di masi chiusi e per il primo insediamento dei giovani agricoltori e relativa consulenza;

elenco delle associazioni agrarie, consulenza e vigilanza;

usi civici, consulenza e vigilanza;

costituzione, scioglimento, modifiche ai comprensori dei consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, vigilanza, contributi per l'amministrazione e il personale;

attività amministrativa riguardante il riordino fondiario;

certificazione della qualifiica di «coltivatore diretto» e di «imprenditore agricolo a titolo principale» ai fini delle agevolazioni fiscali in agricoltura;

funzioni di polizia amministrativa;

31.4. Ufficio edilizia rurale;

promozione degli investimenti edili e tecnici in aziende agricole singole ed associate ed in cooperative agricole nonché consulenza in materia;

istruttoria tecnica e accertamento di regolare esecuzione di lavori in relazione a domande di contributi nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles;

incentivazioni a favore dell'edilizia abitativa rurale e consulenza in materia;

finanziamento e di opere di miglioramento fondiario eseguite dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, esame dei progetti e sorveglianza dei lavori;

lavori di bonifica e di riordino fondiario;

promozione dell'a griturismo, elenco delle aziende agrituristiche e consulenza;

31.5. Ufficio meccanizzazione agricola;

Promozione degli investimenti tecnici per la meccanizzazione esterna a favore di aziende agricole e relativa consulenza;

schedario delle macchine agricole, consulenza e attività prepara torie per l'immatricolazione delle macchine agricole;

assegnazione di carburanti e combustibili agevolati ad aziende agricole;

incentivazione a favore di associazioni utenti macchine agricole e consulenza;

31.6. Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura;

elaborazione dei programmi provinciali per lo sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti comunitari, coordinamento della relativa attuazione e rendiconto;

consulenza, verifica, autorizzazione, liquidazione e rendiconto dei contributi comunitari, nazionali e provinciali per spese di investimento e di premi nell'ambito del piano provinciale di sviluppo rurale per:

il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e antincendio nonché delle infrastrutture rurali;

il mantenimento di metodi di produzione agricoli ecocompati bili e rispettosi dell'ambiente naturale zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

31.7. Ufficio servizi agrari;

aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da avversità atmosferiche a favore di aziende agricole singole, anche a carico del fondo di solidarietà, nonché consulenza in materia;

finanziamento delle misure di emergenza;

istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per misure di emergenza nonché stime di masi e terreni agricoli nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles;

segreteria della commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici;

controlli relativi ad aiuti comunitari per burro, latte e latticini e latte in polvere per mangime;

affari amministrativi per la ripartizione agricoltura ivi compresi gli acquisti, lavori e servizi;

31.8. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico;

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della l'al Pusteria, delle seguenti funzioni:

consulenza in relazione a investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle rispettive domande di contributo;

istruttoria tecnica delle domande di contributi per danni causati da avversità atmosferiche e per misure di emergenza stime di masi e terreni agricoli, determinazione del valore indennizzo danni ai proprietari fondiari;

controlli per iniziative agevolate e premi;

31.9. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone;

espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Val d'Isarco e Val d'Isarco, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.11. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Burgraviato, escluso il comune di Nalles, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.12. Servizio veterinario provinciale;

indirizzo, coordinamento e vigilanza sui servizi veterinari operanti in provincia in ordine al rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale;

gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;

contributi per il servizio di marcatura animali e lo smaltimento delle carcasse animali;

schedario per le profilassi;

raccolta delle informazioni epidemiologiche;

approvvigionamento delle aziende sanitarie di sieri, vaccini, prodotti diagnostici e terapeutici;

informazione e aggiornamento tecnico veterinario;

sanzioni amministrative in materia di veterinaria e igiene degli alimenti di origine animale, ivi compreso il latte;

contributi ad associazioni per la protezione degli animali;

consulenza in materia di allevamento e tutela di animali nonché di risanamento di malattie infettive;

consulenza nel settore della produzione e trasformazione di alimenti di origine animale nonché nel settore dei foraggi e medicinali;

funzioni di polizia amministrativa»;

hh) la denominazione di cui al numero 34 è così sostituita:

«34. Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative»;

ii) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 34.1. sono così sostituite:

«34.1. Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo;

predisposizione delle linee programmatiche per l'innovazione, la ricerca e lo svilunpo del settore economico;

promozione dello sviluppo economico, della produttività e dell'innovazione;

sostegno a progetti di ricerca e sviluppo nel campo della ricerca di base e applicata all'impresa, dell'acquisizione di brevetti e di know how, di processi aziendali rivolti al miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi, nonché premi di specializzazione e di aggiornamento in favore di laureandi o laureati;

implementazione e sviluppo di cluster e promozione delle tecnologie dell'informatica;

promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze;

promozione della imprenditorialità femminile e della formazione di nuove imprese;

agevolazione di istituti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell'economia;

jj) dopo il punto 34.1. è inserito l'ufficio 34.2. con la denominazione e le competenze seguenti:

«34.2. Ufficio sviluppo della cooperazione

vigilanza sulle cooperative;

contributi alle cooperative e alle associazioni di rappresentanza delle cooperative;

finanziamento di iniziative e contributi ad istituti ed associazioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Confidi;

enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale»;

kk) la denominazione di cui al numero 35 è così sostituita:

«35. Artigianato, industria e commercio»;

ll) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 35.2. sono così sostituite:

«35.2. Ufficio industria;

assegnazione delle aree produttive;

promozione degli investimenti aziendali;

finanziamento di investimenti a basso impatto ambientale;

iniziative per l'incremento economico e della produttività;

finanziamento di studi e di manifestazioni di valorizzazione della produzione locale, nonché dei costi di assicurazione dei crediti all'esportazione;

provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive;

miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione;

funzioni di polizia amministrativa».

mm) dopo il punto 35.2. è inserito l'ufficio 35.3. con la denominazione e le competenze seguenti:

«35.3. Ufficio commercio e servizi

commercio, commercio su aree pubbliche, attività libero-professionali;

provvidenze per il commercio ed i servizi;

marchi di tutela, denominazioni d'origine, controlli sull'esportazione;

grandi strutture di vendita: pianificazione ed autorizzazioni;

determinazione settori merceologici e tabelle;

speciali;

vendita della stampa quotidiana e periodica;

residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi

distributori di carburanti;

licenze per il deposito e la distribuzione dei gas di petrolio liquefatti;

fiere e mercati;

funzioni di polizia amministrativa»;

nn) la denominazione di cui al numero 36 è così sostituita:

«36. TOURISMUS»;

oo) la denominazione e le competenze degli uffici di cui ai punti 36.1. e 36.2. sono così sostituite:

«36.1. Ufficio turismo;

turismo, esercizi pubblici, organizzazioni turistiche;

ristori di campagna;

uffici viaggio;

mestieri turistici;

provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per le organizzazioni turistiche e per le manifestazioni turistiche.

36.2. Ufficio per il marketing turistico e per l'alpinismo;

sponsorizzazione e marketing;

guide alpine e di sci, maestri da sci;

piste da sci;

rifugi alpini, compresi gli incentivi;

deposito, diffusione di materiale pubblicitario;

funzioni di polizia amministrativa»;

pp) la denominazione di cui al numero 40 è così sostituita:

«40. Diritto allo studio»;

qq) le competenze indicate nella seconda lineetta del punto 40.1. sono così sostituite:

«borse di studio, refezioni scolastiche, trasporto alunni, assicurazione alunni e personale docente»;

rr) le competenze dell'ufficio di cui al punto 40.1. sono così integrate:

«finanziamento dei convitti e delle pensioni per studenti non annessi a scuole professionali;

sostegno alla formazione dei maestri artigiani e degli apprendisti e contratti di apprendistato fuori provincia»;

ss) le competenze indicate nell'ultima lineetta del punto 40.2. sono così sostituite:

«consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale»;

tt) dopo il punto 40.2. sono inseriti gli uffici con la denominazione e le competenze seguenti:

«41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano;

41.1. Ispettorato del libro fondiario:

coordinamento e supporto agli uffici penferici del libro fondiario;

41.2. Ispettorato del catasto:

coordinamento e supporto agli uffici periferici del catasto;

41.3. Ufficio per il rilevamento geodetico:

rilevazioni geodetiche;

41.4. Ufficio del libro fondiario di Bolzano:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Lauregno, Meltina, Proves, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fié allo Sciliar e Nova Levante;

41.5. Ufficio del libro fondiario di Bressanone:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Bressanone, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna e Vandoies;

41.6. Ufficio del libro fondiario di Brunico:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

41.7. Ufficio del libro fondiario di Caldaro:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Caldaro, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

41.8. Ufficio del libro fondiario di Chiusa:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Chiusa, Barbiano, Velturno, Laion, Ortisei, Santa Cristina Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

41.9. Ufficio del libro fondiario di Egna:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada delvino, Cortina sulla strada del vino, Magré sulla strada del vino, Montagna, Salorno, Termeno sulla strada del vino e Trodena;

41.10. Ufficio del libro fondiario di Merano:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Marlengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Ruffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale- San Felice e Verano;

41.11. Ufficio del libro fondiario di Monguelfo:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Monguelfo, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun - Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

41.12. Ufficio del libro fondiario di Silandro:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;

41.13. Ufficio del libro fondiario di Vipiteno:

tenuta ed aggiornamento del libro fondiario per i comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines;

41.14. Ufficio del catasto di Bolzano:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio, Comedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Lauregno, Meltina, Proves, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fié allo Sciliar e Nova Levante;

41.15. Ufficio del catasto di Bressanone:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Bressanone, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna e Vandoies;

41.16. Ufficio del catasto di Brunico:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

41.17. Ufficio del catasto di Caldaro:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Caldaro, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

41.18. Ufficio del catasto di Chiusa:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Chiusa, Barbiano, Velturno, Laion, Ortisei, Santa Cristina Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

41.19. Ufficio del catasto di Egna:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Magré sulla strada del vino, Montagna, Salorno, Termeno sulla strada del vino e Trodena;

41.20. Ufficio del catasto di Merano:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Marlengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale - San Felice e Verano;

41.21. Ufficio del catasto di Monguelfo:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Monguelfo, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

41.22. Ufficio del catasto di Silandro:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;

41.23. Ufficio del catasto di Vipiteno:

tenuta ed aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 2004

DURNWALDER

04R0716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2004, n. **16.**

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 1º giugno 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 aprile 2004, n. 1161;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presiderte della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e così costituito:

«Art. 1.

Profili professionali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, nell'allegato sono definiti i profili professionali delle seguenti attività artigiane:

1. Edilizia:

1.1. conciatetto;

1.2. piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici; piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici;

1.3. fumista;

1.4. spazzacamino;

1.5. pittore e verniciatore, pittrice e verniciatrice;

1.6. scalpellino, scalpellina;

1.7. scultore in marmo, scultrice in marmo;

1.8. operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte; operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte;

1.9. muratore, muratora;

1.10. pavimentista;

1.11. addetto al movimento terra, addetta al movimento terra;

1.12. posatore di sistemi costruttivi a secco, posatrice di sistemi costruttivi a secco.

2. Metallo:

2.1. armaiolo, armaiola;

2.2. meccanico per macchine d'ufficio, meccanica per macchine d'ufficio;

2.3. elettrotecnico, elettrotecnica;

2.4. elettromeccanico, elettromeccanica;

2.5. meccanico per cicli e motocicli, meccanica per cicli e motocicli;

2.6. installatore di impianti termosanitari, installatrice di impianti termosanitari;

2.7. carrozziere, carrozziera;

2.8. elettricista d'auto;

2.9. meccanico per auto, meccanica per auto;

2.10. congegnatore meccanico, congegnatrice meccanica;

2.11. tecnico della comunicazione, tecnica della comunicazione;

2.12. magnano, magnana;

2.13. fabbro, fabbra;

2.14. lattoniere, lattoniera;

2.15. attrezzista;

2.16. frigorista;

2.17. elettronico impiantista, elettronica impiantista;

2.18. bruciatorista;

2.19. incisore, incisora.

3. Legno:

3.1. bottaio, bottaia;

3.2. tornitore in legno, tornitrice in legno;

3.3. policromatore, policromatrice;

3.4. scultore in legno, scultrice in legno;

3.5. intagliatore in legno, intagliatrice in legno;

3.6. doratore, doratrice;

3.7. scultore d'ornamento, scultrice d'ornamento;

3.8. carradore e costruttore di attrezzature in legno, carradora e costruttora di attrezzature in legno;

3.9. intagliatore a macchina, intagliatrice a macchina;

3.10. falegname;

3.11. segantino, segantina;

3.12. boscaiolo, boscaiola;

3.13. organaio, organaia;

3.14. carpentiere in legno, carpentiera in legno;

3.15. restauratore di mobili antichi ed oggetti in legno, restauratrice di mobili antichi ed oggetti in legno.

4. Abbigliamento, tessili e cuoio:

4.1. sarto per signora, sarta per signora;

4.2. sarto da uomo, sarta da uomo;

4.3. pellicciaio, pellicciaia;

4.4. calzolaio, calzolaia;

4.5. magliaio, magliaia;

4.6. tappezziere-arredatore tessile, tappezziera-arredatrice tessile;

4.7. tessitore, tessitrice;

4.8. pulitore di tessuti, pulitrice di tessuti;

4.9. ricamatore in cuoio, ricamatrice in cuoio.

5. Alimenti:

5.1. panettiere, panettiera;

5.2. macellaio, macellaia;

5.3. pasticciere, pasticciera;

5.4. gelatiere, gelatiera;

5.5. casaro, casara.

6. Cura della salute e del corpo:

6.1. estetista;

6.2. parrucchiere, parrucchiera.

7. Vetro, carta, ceramica, altro:

7.1. legatore, legatrice;

7.2. tipografo, tipografa;

7.3. decoratore con fiori, decoratrice con fiori;

7.4. fotografo, fotografa;

7.5. vetraio, vetraia;

7.6. orafo e argentiere, orafa e argentiera;

7.7. grafico, grafica;

7.8. compositore, compositrice;

7.9. orologiaio, orologiaia;

7.10. trasportatore di merci, trasportatrice di merci;

7.11. fabbricante di strumenti a fiato in ottone.».

Art. 2.

1. Il punto 2.11. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«2.11. Profilo professionale del tecnico/della tecnica della comunicazione.

Campo di attività:

elettronica di audio, video ed informazione;

elaborazione elettronica dei dati, telecomunicazione e comunicazione d'ufficio.

A) Campo professionale:

installazione, allacciamento, attivazione e riparazione di gruppi di impianti, nonché controllo funzionale, controllo di apparecchi ed impianti elettroacustici, radiofonici e televisivi, di apparecchi ed impianti di registrazione e di riproduzione, di tecnica di alta e bassa frequenza, di tecnica digitale, di memoria, di registrazione e trasmissione;

installazione, allacciamento, controllo, messa in funzione, manutenzione e riparazione di gruppi di impianti ed apparecchi per la telecomunicazione e l'elaborazione elettronica dei dati;

progettazione, costruzione, installazione e riparazione di gruppi di impianti elettronici e digitali e di strumenti elettrici ed elettronici di misurazione comprese le apparecchiature accessorie;

progettazione, calcolo, costruzione e riparazione di impianti di ricezione e reti di comunicazione a banda larga

progettazione, calcolo, costruzione e riparazione di impianti di messa a terra ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

B) Competenze:

leggere e progettare schemi complessi dell'impianto elettrico, disegni, schemi a blocco e schemi elettrici (diagrammi della funzione e di tempo eccetera);

installazione, allacciamento, collegamento, schermatura, manutenzione e riparazione di impianti, apparecchi e gruppi di impianti elencati alla voce «campo professionale»;

progettazione e costruzione di gruppi di impianti elettronici e digitali e di strumenti elettrici ed elettronici di misurazione, comprese le apparecchiature accessorie;

conoscenza ed utilizzo di apparecchi di misurazione e di controllo analoghi e digitali;

misurazione di valori digitali, elettrici e non, con particolare riferimento ai valori meccanici, acustici e termici;

progettazione, calcolo, costruzione, collaudo, messa in funzione, manutenzione e riparazione di antenne, di impianti elettrici di messa a terra, di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e reti di comunicazione a banda larga;

lavorazione dei metalli e di materie plastiche, posa ed allacciamento di cavi e condotti elettrici, individuazione ed eliminazione di inconvenienti elettrici, elettronici, digitali e meccanici inerenti al «campo professionale»;

manutenzione di attrezzi e strumenti di misurazione e di controllo.

C) Cognizioni nelle seguenti materie:

elementi di fisica e chimica con riferimento all'elettronica;

elettrologia, elettroacustica, tecnica televisiva, tecnica dell'alta frequenza, tecnica digitale, tecnologia di memoria, tecniche di registrazione e trasmissione;

componenti di semiconduttori e di elettronica digitale;

conoscenze fondamentali delle caratteristiche e della funzione dei sistemi di comunicazione analoghi e digitali (per esempio OES, ISDN, MAN, PAN, D-NETZ, GSM, UMTS, PAGER eccetera), delle relative componenti ed apparecchiature;

componenti meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche;

installazione e messa in funzione di impianti di ricezione e reti di comunicazione a banda larga;

installazione e messa in funzione di impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

sistemi operativi nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati ed uso dei relativi programmi;

caratteristiche e modalità di funzionamento di sistemi microcomputerizzati;

programmare in un linguaggio semplice di programmazione;

calcolo matematico e fondamenti dell'algebra di Boole;

conoscenze ed uso di termini tecnici inglesi;

disposizioni tecniche e norme di legge in materia di telecomunicazioni;

norme CEI per la sicurezza nel settore dell'elettrotecnica;

norme sulla tutela dell'ambiente, uso funzionale dell'energia in ambito lavorativo e disposizioni per l'uso e lo smaltimento dei rifiuti specifici del settore lavorativo;

leggi riguardanti la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.».

Art. 3.

1. Dopo il punto 7.9. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 7.10:

«7.10. Profilo professionale del trasportatore/della trasportatrice di merci.

A) Campo professionale:

effettuazione del trasporto di merci incluso il trasporto di merci pericolose, animali e rifiuti;

conduzione di automezzi per il trasporto con particolare riguardo alle prescrizioni tecniche e disposizioni del codice della strada;

programmazione dell'itinerario e dei tempi di percorrenza;

carico e messa in sicurezza della merce;

espletamento di pratiche tecnico-amministrative e burocratiche durante il trasporto nei Paesi EU ed esteri;

cura e manutenzione dei veicoli industriali;

asporto rifiuti.

B) Competenze:

conduzione di automezzi per il trasporto su strade pubbliche;

gestione economica e cura dell'automezzo;

lettura ed utilizzo di carte stradali e topografiche di città;

utilizzo dei sistemi di navigazione e di localizzazione satellitare;

utilizzo del tachigrafo;

verifica della sicurezza di trasporto e di esercizio dell'automezzo;

condotta di guida adeguata alle diverse situazioni di pericolo;

primo intervento in caso di incidente nonchè messa in sicurezza dei veicoli e dei tratti a rischio;

controllo, sostituzione e aggiunta di materiali d'esercizio;

montaggio e smontaggio di parti di carrozzeria su autoveicoli;

idonee procedure di pulizia di autocisterne ed autotreni frigorifero;

tecniche di carico e scarico (distribuzione del carico, stoccaggio e messa in sicurezza del carico);

conoscenza ed utilizzo dei mezzi di carico (container, pallets, sponda montacarichi, eccetera);

tecniche di smaltimento di sostanze e materiali nel rispetto dell'ambiente;

acquisizione dei visti necessari in Italia e all'estero;

comportamento idoneo in caso di contestazioni.

C) Conoscenze richieste:

norme sul traffico;

fonti di pericolo nel traffico;

disposizioni nazionali ed internazionali sul trasporto di merci;

disposizioni riferite ai carichi e alla dimensione dei veicoli nel trasporto nazionale ed internazionale di merci;

normative e formalità doganali alle frontiere;

tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel campo dei trasporti;

norme vigenti in materia di tutela ambientale;

norme assicurative nell'industria dei trasporti;

responsabilità nel settore del trasporto di merci;

conoscenze dell'automezzo con particolare riferimento al sistema meccanico, elettrico, elettronico, pneumatico ed idraulico nonché, in caso di disfunzioni, capacità di riconoscerne le cause;

tecniche di stoccaggio adeguate alla tipologia di merce trasportata;

proprietà e caratteristiche chimiche e fisiche delle merci;

conoscenze in materia di deperibilità dei prodotti alimentari;

traffico combinato e autostrada viaggiante;

geografia del traffico e sviluppo delle principali reti di trasporto.».

Art. 4.

1. Dopo il punto 7.10. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 7.11:

«7.11 Profilo professionale di fabbricante di strumenti a fiato in ottone.

Il/la fabbricante di strumenti a fiato in ottone si occupa della fabbricazione e della riparazione di strumenti musicali a fiato.

A) Competenze specifiche:

fabbricazione e sistemazione di strumenti quali trombe, flicorni, baritoni, tromboni, bassi, corni da caccia, cornette;

fabbricazione, limatura e incurvatura di campane, imboccature e canneggi;

brasatura (forte e dolce), finitura superficiale, lucidatura, pulizia;

riparazione delle parti danneggiate e sostituzione con parti realizzate in modo fedele all'originale;

registrazione dello strumento;

eliminazioni di ammaccature dallo strumento;

assemblaggio, finitura, pulizia e riparazione del corpo dello strumento;

sgrassaggio e laccatura dello strumento;

rifiniture traordinarie su richiesta;

scelta e taglio dei materiali;

limatura, perforazione, filettatura a mano;

incurvatura di singole parti;

smontaggio e sbozzatura;

semplice forgiatura in ottone ed alpacca;

preparazione, finitura e manutenzione degli strumenti di lavoro.

B) Cognizioni nelle seguenti materie:

conoscenza della gamma disponibile di materiali specifici e sussidiari;

nozioni fondamentali dei sistemi di magazzinaggio dei materiali specifici e sussidiari;

conoscenze dei materiali specifici e sussidiari, delle relative caratteristiche e possibilità di lavorazione nonché utilizzo;

calcolo tecnico-professionale;

fabbricazione di strumenti ausiliari;

storia degli strumenti musicali ed elementi di storia della musica;

conoscenza delle funzioni dei pistoni;

leggere i disegni e disegnare strumenti e relative parti;

conoscenza di lunghezze e misure musicali;

conoscenza delle norme in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, tutela e sicurezza sul lavoro;

conoscenze fondamentali della normativa sul diritto del lavoro soggetta ad affissione;

conoscenze fondamentali sull'approntamento di strumenti ausiliari.».

Art. 5.

1. I decreti del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, 24 maggio 1984, n. 11 e 13 giugno 1984, n. 12 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2004
registro n. 1, foglio n. 12.

04R0717

REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0213/Pres.**

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2004 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE

Visto il testo del disegno di legge n. 106/1, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», approvato dalla IV commissione permanente nella seduta del 9 novembre 2000;

Rilevato che, con nota n. 1415 di data 5 febbraio 2001, la rappresentanza permanente ha notificato alla direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato C.E., il regime di aiuti relativo al disegno di legge sopra citato e che tale regime è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati sotto il numero n. 134/2001;

Vista la decisione della Commissione europea di data 11 novembre 2003, con la quale la Commissione stessa ha deciso:

di chiedere all'Italia, in applicazione del procedimento ex art. 88, paragrafo 2 del Trattato C.E. di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possono risultare utili per valutare l'aiuto allo sviluppo di nuovi servizi ferroviari e marittimi (ex art. 8, del disegno di legge n. 106/1);

di considerare le restanti misure di aiuto notificate, compatibili con il Trattato in virtù dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato medesimo;

Vista la nota di data 1º dicembre 2003 con la quale il segretario generale del consiglio regionale comunica che il disegno di legge n. 106/1/A, presentato nel corso dell'ottava legislatura, è decaduto di diritto alla scadenza della legislatura avvenuta in data 7 giugno 2003 ed invita pertanto a riformulare la richiamata iniziativa legislativa;

Vista la deliberazione di data 29 dicembre 2003, n. 4149, con la quale la giunta regionale ha riapprovato il richiamato disegno di legge, recante «Interventi per lo sviluppo, del trasporto combinato», nel testo autorizzato dalla Commissione europea;

Considerato che il medesimo disegno di legge, è stato approvato dal consiglio regionale, nella seduta del 25 febbraio 2004 e, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 12 di data 24 marzo 2004, ha assunto la denominazione di legge regionale di data 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»;

Rilevato che, l'art. 7 della richiamata legge regionale, prevede che la giunta regionale stabilisca le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento, nonché i criteri per la valutazione delle domande e le modalità di riparto dei finanziamenti;

Visto il testo predisposto dalla competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, conforme a quello già informalmente esaminato dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura di notifica dell'originario disegno di legge n. 106/1/A;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale di data 18 giugno 2004, n. 1609;

Decreta:

È approvato, il regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte interante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento da attuazione al disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», di seguito denominata legge, nel rispetto delle indicazioni emerse in sede di esame della precitata normativa da parte dell'Unione europea.

Art. 2.

Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti vengono presentate al servizio per il trasporto merci della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle intrastrutture di trasporti, entro il 30 marzo di ciascun anno, in carta resa legale e obbligatoriamente corredate da idonea certificazione della Camera di commercio attestante la prevista dicitura antimafia.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione indicata dall'art. 6 (relazione descrittiva dell'iniziativa) e dall'art. 8 (dichiarazione in merito al rispetto del divieto di cumulo contributivo) della legge; la relazione allegata alla domanda deve altresì contenere in modo esplicito le dichiarazioni indicate dall'art. 3 e dall'art. 4 del presente regolamento.

3. In sede di prima applicazione, le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1 della legge

1. I beneficiari degli interventi previsti dal comma 1 all'art. 3 della legge, sono soggetti privati che devono rispettare le seguenti condizioni:

a) assicurare l'accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammontamenti;

b) rispettare, nell'affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi, la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

c) non pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non creare distorsioni tra terminal della stessa area.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge sono ammesse le iniziative comunque rientranti nelle finalità di legge e che rechino in sede di relazione allegata alla domanda:

a) la dichiarazione della cantierabilità dell'opera ovvero un puntuale cronoprogramma;

b) il perseguimento dei seguenti obbiettivi:

1) per le aree di sosta attrezzate, rendere maggiormente efficienti e fluidi i trasporti via strada;

2) per tutte le altre tipologie di interventi, lo spostamento di crescenti quote di traffico dalla gomma a modalità alternative quali quella ferroviaria e quella marittima;

3) per entrambe le tipologie di cui alle lettere 1) e 2), il perseguimento del minor impatto ambientale.

3. Il rispetto delle condizioni di ammissibilità del contributo e delle finalità dell'iniziativa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene assicurato tramite esplicite dichiarazioni contenute nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificato successivamente da sopralluoghi di controllo a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

Art. 4.

Definizione delle spese ammissibili a contributo

1. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese di realizzazione di aree di sosta attrezzate e di terminal per il trasporto combinato, che saranno debitamente custoditi da personale qualificato che le renderà accessibili solo a mezzi specificatamente destinati al trasporto merci, comprendenti anche le eventuali spese di acquisizione aree e le spese tecniche e generali, nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.

2. Per quanto concerne le spese relative ai servizi accessori per la movimentazione delle merci, previste dal comma 1, lettera *b)* dell'art. 3 della legge, esse riguardano l'acquisto di carrelli elevatori, mezzi tecnici di sollevamento e macchine operatrici di movimentazione delle merci che rendono la struttura finanziata idonea al trasporto combinato in quanto rendono possibili il cambiamento modale delle unità di carico dalla modalità stradale a quella ferroviaria e/o marittima. Tale destinazione è attestata da idonea dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente da sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

3. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera *a)* dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per impiantare, potenziare ed integrare nonché rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire ed implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato. Tali spese possono riguardare:

a) sistemi telematici per il controllo della flotta;

b) sistemi on board di monitoraggio costante dello stato e della movimentazione dei mezzi;

c) sistemi di gestione delle comunicazioni tra il sistema di controllo ed il sistema on board.

Tali spese servono ad ottimizzare la gestione informatico - telematica del trasporto combinato delle merci. La destinazione esclusiva dell'attrezzatura informatica a tale tipologia di trasporto sarà garantita a mezzo di apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

4. Per gli interventi previsti dal comma 3. lettera *b)* dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di beni strumentali nuovi dotati di dispositivi per il trasporto combinato quali: semirimorchi, casse mobili, container (fatta eccezione per i container ISO serie 1, non specificatamente deputati al trasporto combinato), macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci. La destinazione esclusiva dell'attrezzatura di cui trattasi a tale tipologia di trasporto viene garantita a mezzo di apposita dichiarazione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo e verificata successivamente tramite appositi sopralluoghi a campione, ai sensi della normativa regionale in materia di rendicontazione della spesa.

5. Per gli interventi previsti dal comma 3, lettera *c)* dell'art. 3 della legge sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di nuovi mezzi nautici ovvero rimorchiatori, spintori, chiatte e pilotine ad esclusivo uso portuale e per gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 3 della medesima legge, inerenti l'acquisto di nuovi trattori stradali, il contributo è assegnato nel limite massimo del 30% delle maggiori spese necessarie ad acquisire mezzi, strumentazioni ed apparecchiature aventi standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento nazionale e comunitario. La dimostrazione delle maggiori spese avviene tramite idonea certificazione fornita dalla ditta venditrice del mezzo, della strumentazione e dell'apparecchiatura che dovrà corredare la documentazione richiesta all'atto della presentazione della domanda di contributo. Nel caso di acquisto di nuovi trattori stradali, il richiedente dovrà altresì fornire un programma che preveda la dismissione di un numero di trattori equivalente a quello per cui viene presentata la richiesta dell'aiuto. Il rispetto di tale programma sarà garantito mediante acquisizione, entro un termine predefinito, di apposita autocertificazione.

6. Per tutti gli interventi previsti dall'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* e dal comma 5 del medesimo articolo della legge è altresì necessario che, nella relazione allegata alla domanda, sia individuato un puntuale cronoprogramma della fornitura.

7. Nelle ipotesi in cui un medesimo soggetto presenti istanza di ottenimento contributivo per un progetto comprendente sia gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e gli interventi previsti dall'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge, i suddetti interventi sono ammessi a contributo purché la percentuale contributiva complessiva non superi il 50% del costo totale del progetto.

8. Sono altresì ammissibili le spese per attrezzature non esplicitamente indicate dal presente regolamento ma riconosciute, in sede di istruttoria, comunque rispondenti alle finalità della legge.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e determinazione delle percentuali contributive

1. Il servizio per il trasporto merci della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto svolge l'istruttoria delle domande presentate, valuta l'ammissibilità dell'iniziativa a contributo e provvede alla proposta di ripartizione delle risorse disponibili con la seguente procedura:

a) attribuzione delle disponibilità dei singoli capitoli di bilancio al varie tipologie di investimento come individuate dall'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* e comma 5 della legge, proporzionalmente ai rispettivi gruppi di richieste di finanziamento presentate e riconosciute ammissibili ai fini contributivi;

b) assegnazione del contributo nella misura massima prevista all'art. 5 della legge per ogni tipologia di investimento;

c) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la misura massima prevista dalla legge, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti, nell'ambito di ciascuna tipologia di investimento, in misura comunque non inferiore ai 10%;

d) qualora le risorse disponibili risultino ancora insufficienti per l'attribuzione contributiva minima del 10%, si procede alla formulazione di una graduatoria da definirsi in ordine decrescente in relazione agli importi ammissibili delle singole istanze. Ai collocati in graduatoria viene assegnata, fino ad esaurimento, la contribuzione pari al 10% dell'importo ammissibile. In tale ipotesi il primo degli esclusi in graduatoria ha facoltà di accettare l'importo disponibile residuo e anche se inferiore al 10%.

2. Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

Art. 6.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3 della legge sono concessi e possono essere erogati in via anticipata, nella misura del 20% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria di pari importo, da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. All'atto della concessione contributiva, vengono fissati i termini di inizio e ultimazione degli interventi e/o delle forniture, nonché i termini di rendicontazione delle relative spese e quello per il rispetto del vincolo di destinazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

Art. 7.

Revoca e riduzione dei contributo

1. In ogni caso di accertata violazione degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi dalla legge e dal presente regolamento, si procede alla revoca delle relative contribuzioni sulla base di quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Qualora l'iniziativa venga rendicontata in misura ridotta, l'amministrazione può, in accoglimento delle motivazioni presentate dal beneficiario, ridurre proporzionalmente il contributo concesso.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte dalla legge, il presente regolamento viene pubblicato, nel rispetto della normativa regionale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione nonché, in relazione ad esplicita richiesta della Commissione europea, ne viene dato avviso su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.

2. Il presente regolamento entra vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* ILLY

04R0587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0214/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previste da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

Rilevato che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 7 del regolamento con la seguente: «*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;», nonché adeguare sul punto l'allegato i al medesimo regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1542 di data 11 giugno 2004;

Decreta:

La lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 7 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;», nonché è adeguato, sul punto, l'allegato 1 al regolamento medesimo.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

04R0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0215/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle ATER e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta, la modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

Rilevato che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 6 del regolamento con la seguente: «*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1543 di data 11 giugno 2004;

Decreta:

La lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 6 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantaciuque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

04R0496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0216/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

Rilevato che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera *h)*, del comma 1, dell'art. 4 del regolamento con la seguente: «*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1540 di data 11 giugno 2004;

Decreta:

La lettera *h)*, del comma 1, dell'art. 4 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. di data 13 aprile 2004, e sostituita con la seguente:

«*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

04R0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0217/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

Rilevato che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 9 del regolamento con la seguente: «*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1541 di data 11 giugno 2004;

Decreta:

La lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«*h)* famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

04R0498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0218/Pres.**

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite di € 2.000.000,00;

Visto il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni sopra citate, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002;

Visto il capo VI della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

Visto l'art. 73, comma 3, della citata legge regionale, che dispone di integrare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di enti o società partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Visto altresì l'art. 76 della citata legge regionale, che al comma 10 autorizza - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate in determinati comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalità e criteri siano determinati con regolamento;

Ritenuto pertanto necessario integrare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002 con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 e del comma 13 dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2003;

Ritenuto altresì di apportare al regolamento citato alcune ulteriori modifiche di carattere tecnico atte a migliorarne l'operatività;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1587 del 18 giugno 2004;

Decreta:

Il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è modificato in conformità al testo allegato sub «*A*» al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996» come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002.

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione dove essere comunque documentata e accertata entro la data di erogazione dell'agevolazione.».

Art. 2.

1. L'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Oggetto dell'agevolazione)*. — 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresi l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle sole strutture ricettive alberghiere;

d) l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio ed arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

f) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto:

g) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti;

h) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione, ad eccezione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia.».

Art. 4.

1. All'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*. Gli immobili oggetto di acquisizione non devono avere usufruito nei dieci anni precedenti alla domanda di contributo in esame di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi lo stesso obiettivo della domanda.

9-*ter*. Non è ammissibile ad agevolazione l'acquisto di autovetture.».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. *(Aiuti «*de minimis*» per le zone alluvionate)*. — 1. Ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2003, le agevolazioni di cui al presente regolamento possooo essere concesse, nella forma di contributi in conto interessi di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, a favore delle imprese individuate all'art. 4 danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio, per gli interventi di ripristino e sviluppo dell'attività, purché rientranti nelle tipologie d'intervento previste dall'art. 5.

2. L'ammontare dei contributi è pari all'importo degli interessi, definiti in base alle modalità di cui all'art. 9, corrisposti da parte delle imprese beneficiarie.

3. I contratti di finanziamento bancario relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati entro il 31 dicembre 2004.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi in relazione ai finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'art. 5».

Art. 7.

Il comma 2 dell'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«2. L'importo delle operazioni di locazione finanziaria da considerare ai fini agevolativi, non può essere inferiore ad € 50.000.00 e superiore ad € 2.000.000.00; deve inoltre assicurare una copertura massima del 75% del valore dei beni locati. La quota residua minima del 25% sarà costituita dal valore dell'anticipazione, dal prezzo, al valore attuale, convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione e dall'eventuale parte di finanziamento eccedente i predetti limiti massimi d'importo e di copertura.».

2. Il comma 5 dell'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«5. Con esclusione del canone anticipato, i piani finanziari devono prevedere canoni con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. La decorrenza degli interessi è pari alla data dell'ultima consegna dei beni; gli stessi sono riconosciuti in via posticipata e calcolati in base all'anno commerciale (360/360). Non è consentita la capitalizzazione di eventuali oneri di prelocazione.».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. *(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*. — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia già stato erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.».

Art. 9.

1. Il comma 9 dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«9. Qualora nel corso dell'istruttoria Mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati e chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca - ovvero la società locatrice - concedente il finanziamento deve far pervenire a Mediodredito quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.».

Visto, *il Presidente:* ILLY

04R0558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. **0219/Pres.**

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE

Premesso che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e di studi professionali;

Visto il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni sopra citate, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002;

Visto il capo VI della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

Visto l'art. 73, comma 3, della citata legge regionale, che dispone di integrare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di enti o società partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Visto altresì l'art. 76 della citata legge regionale, che al comma 10 autorizza - tra l'altro - l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate in determinati comuni e al comma 13 stabilisce che le relative modalità e criteri siano determinati con regolamento;

Ritenuto pertanto necessario integrare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002 con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 e del comma 13 dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2003;

Ritenuto altresì di apportare al regolamento citato alcune ulteriori modifiche di carattere tecnico atte a migliorarne l'operatività;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1588 del 18 giugno 2004;

Decreta:

Il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è modificato in conformità al testo allegato sub «*A*» al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 giugno 2004

ILLY

Modifiche al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione, ad eccezione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia.».

Art. 2.

1. Il comma 6 dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«6. L'acquisto di automezzi è ammissibile se trattasi di autocarri ovvero di altri mezzi strettamente funzionali all'attività esercitata. È consentita l'ammissibilità alle agevolazioni per l'acquisto di autovetture solo per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti al relativo albo.».

Art. 3.

1. Il comma 10 dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«10. L'operazione di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine è ammessa soltanto in presenza di una situazione, accertata dalla banca concedente il finanziamento, non irrimediabilmente compromessa e deve essere finalizzata al riequilibrio ed al risanamento della situazione finanziaria aziendale. L'impresa non può richiedere un ulteriore intervento di consolidamento prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. *(Aiuti* «de minimis» *per le zone alluvionate)*. — 1. Ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2003, le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse, nella forma di contributi in conto interessi di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, a favore delle imprese individuate all'art. 4 danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio, per gli interventi di ripristino e sviluppo dell'attività, purché rientranti nelle tipologie d'intervento previste dall'art. 5.

2. L'ammontare dei contributi è pari all'importo degli interessi, definiti in base alle modalità di cui all'art. 9, corrisposti da parte delle imprese beneficiarie.

3. I contratti di finanziamento bancario relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati entro il 31 dicembre 2004.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi in relazione ai finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'art. 5.».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al presente regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma d'investimento ritenuto ammissibile ovvero, in caso di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, della passività determinata con le modalità di cui all'art. 13, comma 3.».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. *(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*. — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia già stato erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.».

Art. 8.

1. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«9. Qualora nel corso dell'istruttoria Mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati e chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca concedente il finanziamento deve far pervenire a Mediocredito quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.».

Art. 9.

1. L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. *(Durata)*. — 1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.».

Visto, *il Presidente:* ILLY

04R0559

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2004, n. **47/R.**

Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 37 del 9 settembre 2004)*

(Omissis).

04R0626

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **48.**

Norme per l'applicazione nell'ordinamento regionale toscano del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168. (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 38 del 6 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto-legge n. 168/2004

1. Sono escluse dalle riduzioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, quelle effettuate dalla Regione e dagli enti dipendenti e destinate a:

a) sanità;

b) interventi di carattere sociale;

c) istruzione e formazione;

d) protezione civile;

e) difesa del suolo e dagli incendi boschivi;

f) trasporto pubblico locale.

2. Non costituiscono. spese per l'acquisto di beni e servizi le somme destinate al pagamento di:

a) imposte e tasse;

b) canoni di locazione e leasing ed altri canoni;

c) rimborsi per personale comandato.

3. Sono altresì escluse le spese destinate alla realizzazione di programmi comunitari.

4. Sono escluse per l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in quanto ente di ricerca, le spese per studi ed incarichi di consulenza esterni.

Art. 2.

Verifica del rispetto del Patto di stabilità

1. La Regione e gli enti dipendenti, previa verifica del rispetto dei Patto di stabilità alla data del 31 dicembre 2003, applicano nell'anno 2004 la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 168/2004 con riferimento alle somme stanziate in bilancio e non già impegnate alla data del 12 luglio 2004.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservaria e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 settembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 2004.

04R0623

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **49**.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Terza variazione.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 38 del 6 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2004 (annualità 2004) sono apportate le variazioni indicate nell'allegato *A*.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione è modificato, per l'annualità 2004, nella misurà complessivamente. indicata nelle seguenti risultanze:

Residui			
Entrata			0,00
Spesa			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Competenza			
Entrata			0,00
Spesa	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00
Totale	- 2.793.000,00	- 2.793.000,00	0,00
Cassa			
Entrata			0,00
Spesa	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00
Totale	-2.793.000,00	-2.793.000,00	0,00

Art. 2.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio-pluriennale a legislazione vigente 2004-2006 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato *B*.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

Euro

	In aumento	In diminuzione	Totale
Esercizio 2005			
Entrata			0,00
Spesa	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00
Totale	-2.814.000,00	-2.814.000,00	0,00
Esercizio 2006			
Entrata			0,00
Spesa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Totale	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 settembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 2004.

(Omissis).

04R0624

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2004, n. **50**.

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 38 del 6 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge definisce:

a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi;

b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali;

c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Art. 2.

Coordinamenti regionali

1. Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.

2. I coordinamenti regionali sono strutture operative degli Ordini e Collegi territoriali dotate d'aùtonomia organizzativa e flnanziaria.

3. La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli Ordini e Collegi quali soggetti di rappresentanza istituzionale regionale delle singole professioni e ne assicura la partecipazione alle scelte regionali sulle tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attività della commissione di cui all'art. 4.

4. I coordinamenti regionali:,

a) rappresentano gli Ordini ed i Collegi territoriali nei rapporti con la Regione, e svolgono al riguardo attività informativa verso gli Ordini e Collegi territoriàli ed i consigli nazionali;

b) ormulano pareri e proposte su tematiche d'interesse delle professioni comunque riconducibili a competenze della Regione;

c) partecipano alle attività di formazione professionale sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;

d) designano i rappresentanti di loro competenza in seno ad organismi regionali.

5. Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento dei coordinamenti regionali sono coperti esclusivamente mediante la contribuzione degli Ordini e Collegi territoriali partecipanti ai coordinamenti.

6. Gli Ordini e i Collegi deliberano la costituzione dei coordinamenti regionali secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti. Della costituzione dei coordinamenti è data comunicazione alla Regione.

7. Gli ordini regionali e le federazioni regionali di Ordini e Collegi professionali già costituiti in base alle rispettive leggi istitutive tengono luogo dei coordinamenti di cui al presente articolo.

Art. 3.

Formazione e aggiornamento professionale

1. I coordinamenti regionali possono promuovere l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

2. I coordinamenti possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti in accordo con le linee di intervento previste nel piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro).

Art. 4.

Istituzione e composizione della commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni è istituita presso la giunta regionale la commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

2. La commissione è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede;

b) da un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;

c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali di cui al comma 5.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* designano rispettivamente un vicepresidente.

4. I rappresentanti dei coordinamenti regionali degli Ordini o Collegi e delle associazioni professionali durano in carica tre anni e non percepiscono indennità e rimborsi spesa.

5. Ai fini della partecipazione alla commissione costituiscono associazioni professionali:

a) le associazioni professionali di cui al comma 2, lettera *c)*, aventi sede in Toscana ed operanti a livello regionale, e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 17 luglio, 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private);

b) le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica.

Art. 5.

Compiti della commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle associazioni professionali alle scelte della Regione Toscana relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione stessa.

2. La commissione di cu all'art. 4 esprime pareri in ordine al riconoscimento delle associazioni professionali di cui all'art. 4, comma 5. Tale riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini e Collegi professionali.

Art. 6.

Funzionamento della commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La commissione si articola in due sezioni, una per gli Ordini e Collegi ed una per le associazioni.

2. La commissione è convocata dal presidente ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integratà dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione e da due consiglieri regionali membri della commissione permanente competente per materia.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione i responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto di discussione, al fine di fornire elementi conoscitivi utili.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono definite ulteriori modalità di funzionamento della commissione.

5. La struttura regionale competente in materia di professioni assicura il supporto organizzativo alla commissione.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali è istituita decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge è determinata dalla legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 settembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 2004.

04R0625

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2004, n. **51.**

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 39 del 15 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatii, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell'art. 9 della dir. 79/409/CEE e successive modificazioni, e della legge n. 157/1992 così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE).

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga

1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per le regioni indicate all'art. 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

Art. 3.

Modalità del prelievo in deroga del fringuello

1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 3/1994, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzai e residenti in Toscana, nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numerò massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.

2. E ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti capi complessivi per l'intera stagione venatoria.

3. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria, a partire dal 1º ottobre 2004, fino al raggiungiento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, pari a n. 43.740.

4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale, nella apposita pagina.

Art. 4.

Tempi e luoghi del prelievo in deroga

1. Il prelievo in deroga del fringuello è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2004.

2. Il prelievo in deroga del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

Art. 5.

Divieti

1. È vietato l'uso di richiami vivi della specie fringila coelebs.

2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

Art. 6.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 57/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994.

3. La giunta regionale, per verificare la compatibilià delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.

Art. 7.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'art. 2, o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successio alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 ottobre 2004

MARTINI

04R0684

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2004, n. **52.**

Modifica alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 39 del 15 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 41/1994

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 30 magio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 è inserito il seguente:

Art. 17-*bis (Fondo speciale rischi)*. — 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle imprese dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.a. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.

2. Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla giunta regionale

3. Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-*bis* della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 ottobre 2004

MARTINI

04R0685

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. **53.**

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 40 del 27 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge contiene norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria in conformità ai principi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004) e disposizioni regionali in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 2.

Tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria e limiti all'ammissibilità a sanatoria delle opere abusive

1. Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5:

a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell'art. 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici;

b) le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, g-*bis*) e comma 2 della legge regionale n. 52/1999 realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici.

2. Le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, realizzati con,variazioni essenziali o, comunque, in difformità dalla concessione edilizia e quelli di cui al comma 1, lettera *b)*, riconducibili nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato:

a) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo;

b) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità immobiliare originaria, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate al di fuori delle zone classificate D ed E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o assimilate individuate dagli strumenti di pianificazione;

c) un aumento superiore al 30 per cento della volumetria originaria di ogni singola unità immobiliare e, in ogni caso, un ampliamento del manufatto superiore a 300 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate ad uso non abitativo situate nell'ambito delle zone classificate D ed E ai sensi del d.m. 1444/1968 o assimilate, individuate dagli strumenti di pianificazione.

3. Gli immobili con destinazione agricola oggetto degli ampliamenti di cui al comma 2, lettera *e)*, mantengono tale destinazione d'uso nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non sono comunque ammessi a sanatoria le opere e gli interventi quando siano in contrasto con i vincoli di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quando ricorrano i casi di cui all'art. 32, comma 27, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del decreto-legge n. 269/2003.

5. Non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria:

a) le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali ed istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) le opere e gli interventi realizzati nei porti, su una qualunque area demaniale nonché su terreni gravati da diritti di uso civico;

c) le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera *a)* siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 47/1985. Si applica ugualmente l'art. 32 della legge n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera *a)*, conformi agli strumenti urbanistici.

Art. 3.

Incremento dell'oblazione

1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella *C*, allegata al decreto-legge n. 269/2003 per la sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, è incrementata del 10 per cento al fine dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio.

2. La quota integrativa dell'oblazione di cui al coma 1 è versata direttamente al comune. Il versamento dell'importo è effettuato al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

Art. 4.

Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e alle denunce di inizio attività

1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, se dovuti al comune ai sensi del titolo IV della legge regionale n. 52/1999 per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria edilizia, sono incrementati del 100 per cento in base ai valori vigenti e alle tabelle parametriche comunali.

2. L'importo complessivo dei contributi di cui al comma 1 è integralmente versato dagli interessati in via anticipata al comune al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

Art. 5.

Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

1. La domanda relativa al rilascio del titolo abilitativo-edilizio in sanatoria è redatta sul modello allegato ed è presentata al comune unitamente all'attestazione del pagamento dell'oblazione e del contributo di cui all'art. 4, comma 1, a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino al termine perentorio del 10 dicembre 2004. Alla domanda è inoltre allegata la restante documentazione indicata nel modello.

2. Al momento della presentazione della domanda è comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande, che risultano formalmene complete in base a quanto richiesto nel modello allegato alla presente legge, si svolge secondo l'ordine di presentazione.

4. Il responsabile del procedimento acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale ed i documenti eventualmente mancanti, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento per il quale è fatta richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

5. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dall'autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda.

6. Dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 6.

Regime transitorio

1. Sono assoggettate alla presente legge tutte le domande per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 ottobre 2004

MARTINI

(Omissis).

04R0687

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte n. 45 del 2004).

Nell'art. 11, comma 1, della legge regionale in oggetto, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 45/2004 - parte I - a pag. 26, alla riga nona, deve intendersi «*2004*» anziché «*2003*» come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge medesima.

Parimenti, nell'art. 11, comma 2, della legge regionale in oggetto, alla riga prima deve intendersi «*2005 e 2006*» anziché «*2004 e 2005*», come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge medesima.

04R0814

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507007/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 2 1 9 *

€ **2,00**